



MINISTERO DELLA CULTURA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO

LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TRA

il **Ministero della Cultura (MIC)** - Parco Archeologico di Pompei con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche Parco, PAP o committente e, unitamente al Prestatore d'opera, "Parti");

E

L'ingegnere Michele Ercolano, esperto in impianti, nato a Vico Equense (Na) il 27-06-1973 e residente e con studio in Napoli alla via Consalvo n.99H is.F PEC: michele.ercolano@ordingna.it, iscritto nella sezione A, settori A, B, C dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n.15130, codice fiscale RCL MHL 73H27 L845B - Partita iva 04716841210 (di seguito denominato anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore o Professionista e congiuntamente al PAP, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni"*, d'ora in poi *"Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: "per*

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”;

visto l’art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

visto l’art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto legislativo 165/2001 nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta;

visto l’art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;*

considerato che questa Amministrazione necessita di unità di personale

rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché al fine di potenziare la propria struttura in vista dell'attuazione del ciclo di programmazione 2023/2024 relativamente a specifici progetti di attività anche inerenti all'attuazione del "Piano strategico beni culturali", intende avvalersi di alcune professionalità carenti o comunque a supporto di quelle esistenti, al fine di garantire l'avanzamento fisico e finanziario dell'Ente;

considerato che non è possibile far fronte, solo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione è che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di esperti in materia;

considerato che a tal fine è stata indetta una procedura di selezione comparativa per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni con Avviso PA-POMPEI|26/01/2023|DETERMINA 11;

considerato che all'esito di tale selezione l'ingegnere Michele Ercolano possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico di ingegnere impiantista corrispondente alle esigenze del committente, nell'ambito delle attività programmate del procedimento di competenza;

- che il prestatore d'opera è titolare di partita iva;
- che il prestatore d'opera è in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- che il prestatore d'opera dichiara di possedere qualità ed attitudini

tecnico professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera, non avvalendosi a tal fine dell'apporto di terzi;

- che il prestatore d'opera dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il PAP ed a tal fine rilascia apposita dichiarazione sostitutiva;
- che il PAP intende avvalersi dell'apporto del lavoro del prestatore d'opera;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della prestazione d'opera riferibile agli articoli 2222 - 2229 e seguenti del codice civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

1. RAPPORTO

Il PAP conferisce incarico all'ingegnere Michele Ercolano per anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità convenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile.

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il prestatore d'opera inserito nell'ufficio si impegna a fornire supporto operativo al Direttore e ai Funzionari, nell'ambito delle attività programmate e dei procedimenti di competenza. Il Professionista supporterà il personale

tecnico nella progettazione, nella direzione lavori, nel collaudo, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e nella verifica di progetti ex art. 26 D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE:

Il prestatore d'opera, con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e all'*intuitu personae*, si impegna a garantire la propria presenza presso il PAP almeno tre giorni a settimana, e ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il RUP, nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dal PAP allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle esigenze dello stesso; le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica, in quanto il Prestatore, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartite dal PAP, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli. A tal uopo lo stesso sarà tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, apposita relazione nella quale dovranno essere dettagliate e specificate le attività espletate nel periodo di riferimento (bimestre).

Il Prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono eccetera); la Prestazione verrà svolta in presenza, se convocato dall'Amministrazione, o in relazione alla natura dell'incarico da svolgere anche quotidianamente, e da

remoto, senza vincoli di orario; per la tipologia contrattuale non sono previsti giorni di ferie, tuttavia il prestatore dovrà concordare con il PAP l'eventuale sospensione della prestazione per garantire il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso.

Il prestatore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interessi rispetto all'incarico oggetto del presente contratto e a tal proposito il prestatore si impegna, durante la vigenza del contratto, ad astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura ed a recedere da qualsiasi rapporto di collaborazione, diretto o indiretto con società e/o enti che operano in conflitto di interessi con il PAP.

Il Prestatore è, tra l'altro, tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico e tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi.

Il Prestatore è tenuto, altresì, ad astenersi da attività o comportamenti che possano arrecare danno all'immagine e pregiudizio del committente.

Il Prestatore d'opera si atterrà sia all'ordinaria diligenza sia al rispetto delle regole statuite dalla professione nell'aspetto tecnico, sia al rispetto dei principi deontologici fissati dall'Albo di appartenenza; dichiara, inoltre, di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale e di aver stipulato con la società Lloyd's Insurance Company S.A. polizza assicurativa

n.A122C621640-LB e di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I sopra citati obblighi rivestono carattere essenziale per il committente e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ex articolo 1456 del codice civile.

4. COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO.

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato nell'importo annuo non superiore a € 39.000,00 comprensivo di Iva, ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative che verrà corrisposto solo previa attestazione di regolare esecuzione del servizio e regolare emissione di fattura elettronica, come previsto nell'Avviso pubblico e che verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo servizio con rate bimestrali posticipate e previa verifica di regolarità contributiva.

Sono a carico del prestatore d'opera tutti gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia così come ogni eventuale copertura assicurativa compresa quella per responsabilità professionale.

L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 917/86 e degli articoli 2222-2229 codice civile.

Non sono previsti rimborsi di spese né ulteriori spettanze economiche.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il Prestatore indicherà al PAP entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Il PAP non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle

modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.

5. EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, prorogabile per lo stesso periodo sino ad un massimo di 24 mesi salvo intervenga diversa comunicazione almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6. DIRITTO DI RECESSO.

È fatto salvo il diritto del PAP di recedere anticipatamente dal presente contratto versando il corrispettivo commisurato all'attività prestata relativamente al periodo di lavoro (parametrato ai giorni di lavoro effettivo) con le modalità e i tempi previsti nell'Avviso. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto, per giusta causa, con preavviso di almeno 15 giorni; in tal caso il compenso da corrispondersi al prestatore sarà commisurato all'attività del periodo di lavoro effettivamente svolto come sopra specificato.

7. PROPRIETA' RISERVATEZZA DEI RISULTATI.

La prestazione svolta dal Prestatore è di esclusiva proprietà del PAP. Il materiale documentato prodotto, le analisi, i rilievi, le foto, le schede tecniche, i progetti, etc. etc., nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni o altri elaborati in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi né pubblicati né divulgati all'esterno. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso o a conoscenza, nello svolgimento dell'incarico professionale di cui

trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

8. FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le Parti sul puntuale rispetto ad adempimento del presente incarico professionale, il foro competente a decidere sarà in via esclusiva quello di Torre Annunziata.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchriegel

IL PRESTATORE D'OPERA

Ing. Michele Ercolano